



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 19.04.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciannove** del mese di **aprile**, alle ore **20.30** e seguenti nella sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ALBERGATI Rosaria
 MONZANI Anna Maria
 SCOLLETTA Valentino
 PISONI Gianpaolo
 LAMANNA Vanessa
 PISONI Alberto Marco
 PAGNONCELLI Anna
 TEOLDI Giuseppe
 LEGO Martino
 CAVAGNA Maurizio
 MANGILI Massimo
 GIANUZZI Daniele
 BRIOSCHI Eleonora

n.presenti

n.assenti

Totale

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
11
2
13

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Borsellino dott.ssa Luisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti ALBERGATI Rosaria nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II "Gestione risorse economiche e finanziarie"

PROPONE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- il citato art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
- con DCC n. 38 del 28/09/2020 si è provveduto ad approvare il *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, anche, al fine di introdurre il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuti residuo, modificato da ultimo con DCC n. 45 del 12/12/2022;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito ad ARERA (Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente) alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in particolare:

- a) la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le Associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi (lett. b);
- b) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza (lett. c);
- c) la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga" (lett. f);
- d) l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- e) la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, (A.R.E.R.A) del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”, nonché l’Allegato A alla medesima che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la deliberazione ARERA n. 444/2019 del 31/10/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

DATO ATTO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che “*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che “il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.”;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA, con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui al punto 1.4, ha precisato che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che con DCC n. 19 del 29/04/2022 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 redatto in osservanza dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che lo stesso in data 25/05/2022 è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA N. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

PRESO ATTO che sulla base del PEF 2022-2025, per l'anno 2023 i costi ammontano a € 431.230,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF, ammonta a € 429.423,00;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;
- c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RICHIAMATO l'art. 24 del *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, come sopra citato, il quale stabilisce che il Comune può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari e bambini di età inferiore a 36 mesi;

RITENUTO opportuno riconoscere le seguenti forme di agevolazione dal meccanismo di misurazione puntuale:

- a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari verranno consegnati specifici contenitori dotati da microchip dedicati a tale scopo, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori verranno consegnati previa presentazione di apposita richiesta con autocertificazione dello stato di salute. Al venir meno della necessità, le famiglie dovranno provvedere a riconsegnare i contenitori al Comune vuote e puliti;
- b) Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi verranno consegnati specifici contenitori dotati di microchip per il conferimento dei pannolini, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori potranno essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale. Al compimento del terzo anno o nel caso in cui non vi è la necessità di utilizzarli le famiglie dovranno provvedere al riconsegnare i contenitori al Comune vuoti e puliti;

VISTO il **Piano tariffario anno 2023** del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI (Allegati A-B-C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RIBADITO che l'introito previsto per la TARI, come richiesto dalla normativa, garantisce la copertura del 100% del costo del servizio;

RITENUTO delegare ad un successivo atto della Giunta Comunale la fissazione delle scadenze della bollettazione valide per l'annualità 2023;

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ... omissis... nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in G.U. Serie Generale n. 295 del 19.12.2022) con il quale è stato disposto che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023";

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 775, della Legge di bilancio 2023 29/12/2022, n. 197 che prevede "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto fin qui espresso di approvare il Piano Tariffario TARI anno 2023 sopra illustrato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi del Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie" in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:

- il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con DCC n. 5 del 23/01/2023;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. _____ consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate.

PRENDERE ATTO che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 da coprire con le entrate tariffarie anno 2023 è pari a € 429.423,00.

APPROVARE il Piano tariffario anno 2023 del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI, nei documenti complessivi che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati A-B-C).

DARE ATTO che con le tariffe anno 2023 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario.

RICONOSCERE a norma dell'art. 24 del *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, approvato con DCC n. 38 del 28/09/2020 e modificato da ultimo con DCC n. 45 in data 12/12/2022, le seguenti forme di agevolazione dal meccanismo di misurazione puntuale:

- a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari verranno consegnati specifici contenitori dotati da microchip dedicati a tale scopo, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori verranno consegnati previa presentazione di apposita richiesta con autocertificazione dello stato di salute. Al venir meno della necessità, le famiglie dovranno provvedere a riconsegnare i contenitori al Comune vuote e puliti;
- b) Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi verranno consegnati specifici contenitori dotati di microchip per il conferimento dei pannolini, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori potranno essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale. Al compimento del terzo anno o nel caso in cui non vi è la necessità di utilizzarli le famiglie dovranno provvedere al riconsegnare i contenitori al Comune vuoti e puliti.

DELEGARE ad un successivo atto della Giunta Comunale la fissazione delle scadenze della bollettazione valide per l'annualità 2023.

TRASMETTE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economica e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 in conformità al disposto dell'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE dei Servizi del Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie" Sig.ra Cristina LEONI resta incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti successivi che si rendono necessari;

CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. _____ consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023. " redatta dal Responsabile del Settore II LEONI CRISTINA;

ACQUISITO il prescritto parere reso dal del Settore II ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Lego Martino, Cavagna Maurizio, Mangili Massimo, Brioschi Eleonora), contrari nessuno, resi in forma palese e nei modi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023. " redatta dal Responsabile LEONI CRISTINA.

CON VOTAZIONE separata e palese, che dà le seguenti risultanze:

- presenti e votanti: n. 11
- favorevoli: n. 7
- astenuti: n. 4 (Lego Martino, Cavagna Maurizio, Mangili Massimo, Brioschi Eleonora)
- contrari: nessuno

rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ALBERGATI Rosaria

Il Segretario Comunale
BORSELLINO dott.ssa Luisa